



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

Ufficio Amministrativo Polizia Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 138 DEL 22/05/2026

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PERTUSA IL GIORNO 26 MAGGIO 2026,
DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.30.**

IL DIRIGENTE F.F DEL SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE E MOBILITÀ

VISTA la richiesta in atti al prot. n. 20671 del 20/05/2026, con la quale la Ditta Schiappi Tiziano richiede l'interruzione veicolare in Via Pertusa n. 3 il giorno 26 maggio 2026 per effettuare verifica della facciata dell'edificio presso il civico 3;

RILEVATO che per il traffico veicolare proveniente da Via Adolfo Cozza in uscita dal centro storico, si rende necessario procedere all'inversione del senso unico di Vicolo Lattanzi nella direzione di marcia da Via Adolfo Cozza direzione Via Garibaldi;

RITENUTO di dover aderire alla richiesta e di adottare provvedimenti atti a regolamentare il transito nella zona interessata a tutela della sicurezza pubblica e di dover emettere la relativa ordinanza;

VISTO:

- l'art. 7 del Decreto Leg.vo 30/04/1992 n° 285 e successive integrazioni o modificazioni;
- Il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
- Il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- il D.M. del 22 gennaio 2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

ORDINA

Dalle ore 08.30 alle ore 11.30 di martedì 26 maggio 2026 è vietato il transito veicolare in Via Pertusa in corrispondenza del civico n. 3;

Di invertire il senso unico di Vicolo dei Lattanzi nella direzione di marcia da Via Adolfo Cozza – angolo Via Pertusa in direzione Via Garibaldi con uscita su Piazza Ranieri;

La ditta esecutrice è incaricata dell'installazione di tutta la segnaletica di cantiere ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada e dovrà predisporre idonea cartellonistica di deviazione del traffico su Vicolo dei Lattanzi, direzione di marcia da Via Adolfo Cozza a Via Garibaldi e precisamente:

- Da Via Adolfo Cozza freccia d'obbligo a destra su Vicolo Lattanzi in direzione Via Garibaldi;
- Su Vicolo Lattanzi da Via Garibaldi, segnale di divieto di accesso;
- La segnaletica del senso unico di marcia attualmente vigente dovrà essere occultata e resa di nuovo visibile al termine dei lavori;

Il Comando della Polizia Locale è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.D.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orvieto.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002 e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente efficiente dalla Ditta esecutrice che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

DISPONE

- La Ditta esecutrice dei lavori avrà l'obbligo di verificare che lo stato dei luoghi sia idoneo al tipo di attività da svolgere; in particolare dovrà accertare a propria cura la tenuta del manto stradale e delle relative pertinenze in riferimento al peso di veicoli e/o strutture che dovrà ivi posizionare;
- La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta all'osservanza delle norme di sicurezza sui cantieri, ad apporre la prevista segnaletica di indicazione del cantiere ai sensi del Decreto del M.I.M.S. del 10/07/2002, a segnalare gli ostacoli secondo la normativa in vigore, provvedendo ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità nonché a ripristinare la segnaletica stradale eventualmente rimossa e/o danneggiata, secondo le seguenti prescrizioni:
 - i lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo;
 - i segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo devono avere colore di fondo giallo;
 - per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica; per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
 - i segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada; gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con D.M. 10 luglio 2002;
 - nei sistemi di segnalamento temporaneo, ogni segnale deve essere coerente con la

situazione in cui viene posto e ad uguale situazione devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa;

- non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro, a tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei; ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti;
- in prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (Figura II.382 All. Reg. Esec. C.d.S.) recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanza; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;
- il segnalamento deve essere adeguato alle velocità consentite ai veicoli;
- in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (Figura II.383 All. Reg. Esec. C.d.S.), corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m.;
- i segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi, salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione; in tali casi si applicano i dispositivi retroriflettenti integrativi;
- i segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione; nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua;
- deve essere garantita la visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali, delle barriere ed i delineatori speciali, dei delineatori flessibili ed i coni, dei segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali;
- ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla; durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa; il segnale "LAVORI" (Figura II.383 All. Reg. Esec. C.d.S.) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa;
- lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli);
- i margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa; sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera;
- coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti;
- i veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, se esposti al traffico, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato (Figura II.398 All. Reg. Esec. C.d.S.);
- la segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi;
- i cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni,

con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'articolo 32, comma 2 Reg. Esec. C.d.S.;

- le recinzioni di cui al comma 2 predetto devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm², opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione;
- se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m; detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata;
- tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (Figura II.402 All. Reg. Esec. C.d.S.);
- le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada; il limite di velocità deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto; il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h; quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare;
- qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata, è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (Figure II.384, II.385 e II.386 All. Reg. Esec. C.d.S.); se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia; se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m, occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo;
- il sistema segnaletico temporaneo completo deve comprendere:
 - una segnaletica di avvicinamento situata a monte della zona pericolosa da segnalare;
 - una segnaletica di posizione collocata immediatamente a ridosso e lungo la zona interessata;
 - una segnaletica di fine prescrizione collocata a valle della zona interessata;
- l'allestimento della segnaletica stradale spetta al capo cantiere, che deve valutare le condizioni operative da affrontare e, di conseguenza, adottare la soluzione di segnalazione temporanea più idonea tenendo conto che, in caso di carreggiata a doppio senso di marcia, se la larghezza della strettoia è inferiore a 2,80 mt. deve interrompere la circolazione e realizzare una deviazione di percorso, se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 mt.
- Il transito a senso unico alternato può essere regolato in tre possibili modi:
 - adottare il senso unico alternato a vista (se gli estremi del cantiere sono distanti non più di 50 mt. e con traffico modesto);
 - adottare il senso unico alternato con moviere;
 - adottare il senso unico alternato con semaforo.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica con modalità e responsabilità di cui sopra e la pubblicazione all'Albo del Comune di Orvieto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Umbria da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto), oppure in alternativa, ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza) ai sensi del D.Lgs. 104/2010.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Schiappi Tiziano;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza Orvieto;
- Compagnia Carabinieri Orvieto;
- Tenenza Guardia di Finanza Orvieto;
- Servizio Sanitario (C.R.I. – 118);
- Vigili del Fuoco;
- Ufficio Stampa;
- Polizia Locale;

**IL DIRIGENTE F.F. Settore 1 - Polizia Locale e Mobilità
(Carla Lodi)**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Orvieto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARLA LODI in data 22/05/2026